

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE**Capitolato Speciale d'Appalto per il rinnovo di 12 mesi della fornitura di pasti per utenti assistiti dai Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine****Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto il rinnovo del Contratto per la fornitura di pasti per utenti assistiti dai Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine residenti nel territorio del Comune di Carpi per la durata di 12 (dodici) mesi.

Come previsto dal Contratto che si rinnova, per l'erogazione del servizio la mensa dovrà necessariamente essere ubicata vicino al Centro Storico, ovvero vicino ai luoghi di residenza degli assistiti o raggiungibile con mezzi pubblici, onde evitare situazioni di disagio e pericolo che possano ledere la sicurezza di una categoria di persone già in condizioni di disagio.

Tale appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui ai "Servizi di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari", approvati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 04/04/2020.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile unico di progetto: dott.ssa Simona Bottazzi, Responsabile del Servizio Acquisti in comune del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine, che è possibile contattare al numero telefonico 059/649030, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it
- punto istruttore della procedura è la dott.ssa Greta Bei, dipendente del Servizio "Acquisti in comune" dell'Unione delle Terre d'Argine che è possibile contattare al n. tel. 059/649052, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Il CPV di riferimento dell'appalto è il cod. 55521200-0 "Servizio di fornitura pasti" inserito nell'Allegato 1 al Capitolato d'oneri "servizi" per l'ammissione degli operatori economici delle categorie merceologiche di seguito indicate, del settore merceologico "ristorazione" di MePA S.p.A.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il contratto di cui in oggetto avrà durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dall'01/11/2024 al 31/10/2025 in virtù dell'esercizio dell'opzione rinnovo, così come prevista nell'ambito della trattativa n. 3809864 del 26/10/2023 effettuata su MePA di Consip S.p.A. e dal contratto stipulato in data 07/11/2023 e l'esecuzione del servizio avverrà alle medesime condizioni disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla medesima trattativa.

Art. 3 - Importo dell'appalto per l'esercizio dell'opzione rinnovo

L'importo massimo stimato per l'opzione rinnovo è di Euro 17.838,00 al netto di IVA al 4% e/o di altre imposte e contributi di legge, stimato sulla base di circa di 150 pasti mensili, tale numero potrà subire variazioni in base alle effettive esigenze dell'Ente.

Il costo per singolo pasto è di Euro 9,91 (IVA 4% esclusa).

Trattandosi di soggetti indigenti in carico ai servizi sociali si applica l'IVA al 4%.

Inoltre, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il contratto alle medesime condizioni anche in caso di aumento o diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dal comma 9, dell'art. 120 D.lgs. n. 36 del 2023, stimato in Euro 3.520,20.

In considerazione dell'oggetto dell'appalto non sono previsti costi della manodopera e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente Capitolato d'Appalto, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- il Codice civile.

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato n. 1 al Capitolato d'Oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti al settore merceologico "Ristorazione" del MEPA.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- l'offerta dell'impresa affidataria.

Art. 6 - Caratteristiche dell'appalto

L'oggetto della presente procedura è la fornitura di un pasto completo per gli utenti assistiti dai Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine composto da:

pane e coperto,
primo piatto,
secondo piatto,
contorno

e mezzo litro d'acqua.

Si precisa che il servizio in questione non sarà regolato tramite l'emissione di badge o buoni pasto e che la consumazione dei pasti dovrà avvenire esclusivamente presso i locali della mensa.

E' vietato il pasto da asporto.

Il presente appalto è da intendersi a misura, in quanto il fabbisogno del Settore Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine varia a seconda del numero di utenti che effettivamente usufruiscono del servizio mensa.

Per consentire l'effettuazione di controlli sul numero di pasti effettivamente consumati, l'Appaltatore è tenuto a garantire altresì l'esecuzione dei servizi di seguito indicati:

- Reperibilità: il Fornitore s'impegna, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, a mettere a disposizione un referente, numero di telefono, un indirizzo e-mail ordinaria e PEC, attivi per tutto l'anno da lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
- Servizio di reportistica: il Fornitore deve inviare al referente dell'Unione delle Terre d'Argine che verrà indicato prima dell'avvio dell'esecuzione dell'Appalto individuato all'interno del Settore Servizi Sociali, su base mensile entro il giorno 5 del mese successivo, una rendicontazione mensile dei pasti erogati per ciascun utente beneficiario che procederà a controllare il prospetto e ad attestare al Settore Acquisti in Comune dell'Unione delle Terre d'Argine la correttezza dei dati forniti.

Solo a seguito di autorizzazione espressa del Responsabile Unico di Progetto, l'appaltatore potrà emettere fattura.

Il Settore Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine dovrà, infatti, trasmettere periodicamente all'operatore economico l'elenco aggiornato degli aventi diritto al pasto, precisando altresì in quali giornate essi potranno usufruirne.

Art. 7 – Verifiche di regolare esecuzione

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare la corretta esecuzione dell'Appalto.

Le verifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico di Progetto avvalendosi di un referente dei Servizi Sociali.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

Art. 8 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile del Progetto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del Progetto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile del Progetto.

Art. 10 - Modifiche contrattuali

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il Responsabile del Progetto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Responsabile del Progetto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile del Progetto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Responsabile di Progetto indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 12 Revisione prezzi del servizio

La revisione dei prezzi è regolata dal Codice degli Appalti al quale si rinvia.

Art. 13 - Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) penale per ritardo: la Stazione Appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nella seguente ipotesi:

- 0,2 per mille per ogni giorno di ritardo di invio dei report relativi ai pasti effettivamente consumati dagli utenti del Settore Servizi Sociali;

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

b) penale per inadempimento: La penale per l'inadempimento è quantificata dalla Stazione Appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la Stazione Appaltante tiene conto della gravità all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento delle attività di cui all'art. 6 del presente Capitolato e del:

- mancato rispetto delle indicazioni fornite al Referente dei Servizi Sociali circa l'erogazione del numero di pasti e degli utenti aventi diritto;

- fornitura di pasti incompleti rispetto a quanto previsto all'art. 6 del Capitolato e/o con caratteristiche non conformi.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

L'applicazione delle penali da parte del RUP sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali.

È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo 14.

Art. 14 - Risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempimento agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestato dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per n. 5 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto, da valutare in base al disservizio provocato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 15 - Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo al servizio con questo stipulato.

Art. 16 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 17 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte

dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 18 – Pagamento delle fatture

La fatturazione sarà mensile e posticipata rispetto all'esecuzione dell'attività svolta.

Si precisa che la fatturazione sarà autorizzata previo riscontro positivo della reportistica pasti pervenuta alla Stazione Appaltante, verifica che avrà luogo con le modalità indicate nell'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La fatturazione sarà autorizzata dal RUP previa verifica di regolare esecuzione.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **UFA4B7**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento o dell'autorizzazione del RUP, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento/autorizzazione.

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro trenta (30) giorni dall'ultimazione del contratto.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge.

Art. 19 - Obblighi di tracciabilità

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'Unione delle Terre d'Argine ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 20 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta unionale n. 3 del 22/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 22 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici; nonché all'Allegato 1 al Capitolato d'oneri "servizi" per l'ammissione degli operatori economici delle categorie merceologiche di seguito indicate, del settore merceologico "ristorazione" di MePA S.p.A.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il presidente p.-t. dell'Unione delle Terre d'Argine ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC terredargine@postecert.it tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail presidente@terreargine.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la dott.ssa Maria Cristina Cicogni (rintracciabile alla mail: privacy.cast@sys-datgroup.com);
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione delle Terre d'Argine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.